



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Oggetto: TRIBUTI - TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì venticinque del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PICCINELLI PAOLO	Sindaco	X	
BOFFA LUISA	Vice Sindaco	X	
MARENCO MATTEO	Consigliere		X
MARASSO ANTONELLA	Consigliere	X	
NEBIOLO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVETTI BRUNO	Consigliere	X	
GIACOSA MAURIZIO	Consigliere	X	
TRAJANOVSKA SILVANA	Consigliere	X	
CITTADINO PAOLO	Consigliere		X
GHELLA ANNALISA	Consigliere		X
LORUSSO SALVATORE	Consigliere		X
BORDINO FRANCESCO	Consigliere	X	
PENNA STEFANO	Consigliere	X	
Totale		9	4

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor PICCINELLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025, "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24";
- la deliberazione n.374/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/RIF";
- la deliberazione n.397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, "Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" che definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-3);

- . la determinazione n.3/DTAC/2025 del 07 novembre 2025 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;
- . la deliberazione n. 584/2025/R/RIF del 23 dicembre 2025 “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR”.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 25/05/2026 con la quale si è preso atto del PEF 2026-2029 predisposto dall’ETC CO.A.B.SE.R., secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il quale espone per il 2026 un costo complessivo di 449.217,00;

Visto l’art. 1 comma 677 della legge n.199/2025 ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l’approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

Considerato che:

- . l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- . ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- . l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- . l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- . l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dalla delibera Arera n. 386/2023/R/RIF a partire dal 01.01.2024 i Comuni, in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi:

- rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare: 0,10 euro/utenza,
- copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: 1,5 euro/utenza,

Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma vengono aggiunte nell’avviso di pagamento dandone separata evidenza;

Visto l’art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 che:

- ha individuato i *“principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-*

sociali disagiate”, prevedendo (art. 1, comma 2) che tali modalità applicative siano stabilite dall’Autorità ARERA “con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento”;

- nello specifico, il decreto in parola, nell’individuare all’articolo 2 i beneficiari dell’intervento, attraverso l’utilizzo dell’indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell’agevolazione tariffaria *“agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare”*, specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l’ammissione alle agevolazioni pari a *“9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei famigliari con almeno quattro figli a carico”*;

- inoltre, il citato decreto ha disposto, all’articolo 3, che l’agevolazione sia pari a *“una riduzione del 25 per cento della Tari”*;

- la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata agevolazione è garantita tramite l’applicazione di un’*“apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica”*,

a) *“rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;*

b) *trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;*

c) *preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti”*

Preso atto che ARERA con deliberazione del 1 aprile 2025 133/2025/R/RIF, al fine di consentire a decorrere dal 1 gennaio 2025 il riconoscimento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’agevolazione tariffaria di cui sopra, ha modificato l’allegato A della deliberazione 386/2023/R/rif come segue:

- all’articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:

“ 2.1 bis A decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

- all’articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente UR3,a,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

Considerato inoltre che la componente UR3 per l’anno 2025 non è stata ancora richiesta in quanto, al momento dell’emissione del ruolo 2025, non erano ancora state esplicitate le modalità applicative del bonus e delle relative componenti perequative;

Dato atto pertanto che la componente UR3 verrà richiesta nel corso dell’anno 2026 unitamente al ruolo TARI dell’anno corrente;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono stati applicati nella misura minima in base all’area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato (**all.1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2022;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato (**all.1**) della presente;
- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario di cui alla deliberazione n. 14 del 25.05.2026;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere aggiunte le componenti perequative, ai sensi della delibera Arera 386/2023/R/RIF come modificata con delibera 133/2025/R/RIF, applicabili a ciascuna utenza come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi:
 - rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti in mare: 0,10 euro/utenza,
 - copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: 1,5 euro/utenza,
 - copertura per agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti: 6 euro/utenza.
- 6) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL PRESIDENTE
F.to PICCINELLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ **29/05/2026** al _____ **13/06/2026**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)